



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO N. 1 Generalita'

Art.1 - Il servizio di Polizia rurale	p. 1
Art.2 - Il regolamento di Polizia Rurale	" 1
Art.3 - Ordinanze del Sindaco	" 1

TITOLO N.2 Caccia - Pesca - Apiari e alveari

Art.4 - Esercizio della caccia, pesca, raccolta di funghi, lumache e rane	p. 1
Art.5 - Apiari e alveari	" 2

TITOLO N. 3 Fossi e canali privati e comunali

Art.6 - Libero deflusso delle acque	p. 2
Art.7 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	" 2
Art.8 - Tombinatura di fossi e canali	" 2
Art.9 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada	" 3
Art.10 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo	" 3
Art.11 - Chiusura di fossi	" 3
Art.12 - Costruzione di nuovi fossi o canali	" 3
Art.13 - Tombatura di fossi o canali	" 3

TITOLO N. 4

Acque pubbliche

Art.14 - Definizione di acqua pubblica	p. 4
Art.15 - Polizia delle acque pubbliche	" 4
Art.16 - Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche	" 4
Art.17 - Manutenzione ordinaria delle sponde	" 4
Art.18 - Manutenzione straordinaria delle sponde	" 4

TITOLO N. 5

Viabilità rurale

Art.19 - Definizione di viabilità rurale	p. 5
Art.20 - Consistenza della viabilità rurale	" 5
Art.21 - Strade vicinali: manutenzioni	" 5
Art.22 - Diritto di passaggio	" 5
Art.23 - Occupazione delle strade	" 5
Art.24 - Aratura dei terreni e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade	" 6
Art.25 - Pulizia delle strade	" 6
Art.26 - Accessi e diramazioni	" 6
Art.27 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli	" 6
Art.28 - Piante arboree ai lati delle strade e pulizia di erba e/o della vegetazione di altro tipo ai confini delle abitazioni	" 7
Art.29 - Rami e radici protese: ostacolo alla circolazione	" 7

TITOLO N. 6

Miglioramenti fondiari

Art.30 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli	p. 7
Art.31 - Accorpamento di fondi agricoli	" 8
Art.32 - Realizzazione di impianti irrigui	" 8
Art.33 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	" 8
Art.34 - Prelievo di acque pubbliche	" 8
Art.35 - Impianti arborei e formazione di siepi	" 8

TITOLO N. 7

Attività agricola

Art.36 - Distruzione degli stocchi	p. 8
Art.37 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree	" 8
Art.38 - Impiego di prodotti fitosanitari	" 9
Art.39 - Erogazione di prodotti fitosanitari	" 9
Art.40 - Norme per la preparazione ed il trasporto delle poltiglie	" 10
Art.41 - Sconfinamento di miscele contenete prodotti fitosanitari	" 10
Art.42 - Aspersione di esche avvelenate	" 10
Art.43 - Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento	" 11
Art.44 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	" 11

TITOLO N. 8

Agricoltura biologica

Art.45 – Definizione	p. 12
Art.46 - Tutela delle aree	" 12
Art.47 - Fertilizzazione biologica	" 12
Art.48 - Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbe infestanti e parassiti	" 12

TITOLO N. 9

Malattia delle piante, lotta agli insetti e roditori nocivi

Art.49 - Difesa contro le malattie delle piante: denuncia obbligatoria	p. 13
Art.50 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi infette	" 13
Art.51 - Difesa dagli insetti e roditori nocivi	" 13

TITOLO N. 10

Polizia forestale

Art.52 - Definizione di bosco, siepe e albero notevole	p. 14
Art.53 - Diminuzione di superficie boscata	" 14
Art.54 - Taglio d'alberi notevoli	" 14
Art.55 - Impianto o sostituzione di alberi	" 15
Art.56 - Piante arboree e/o arbustive di pregio	" 15
Art.57 - Ambiti naturali tutelati	" 15

TITOLO N. 11

Tutela dell'ambiente, del paesaggio e della tranquillità altrui

Art.58 - Accensione di fuochi	p. 15
Art.59 - Impiego di attrezzature con motore a scoppio	" 16
Art.60 - Terreni liberi: divieti	" 16
Art.61 - Divieto di scarico	" 16
Art.62 - Attività agrarie: limitazioni	" 16

TITOLO N. 12

Penalità

Art.63 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	p. 16
Art.64 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	" 17
Art.65 - Inottemperanza all'ordinanza	" 17
Art.66 - Norma generale	" 17

TITOLO N. 13

Sanzioni ed aggiornamento biennale	p. 18
---	--------------

TITOLO N. 1

GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione dell'ambiente naturale e delle condizioni di vita sociale.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, conservazione ed incremento dei beni agro – silvo - pastorali nell'interesse dell'attività agraria, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa alle attività agricole con la tutela attiva dell'ambiente, delle specie protette e l'insediamento umano, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, nel quale è svolta qualsiasi attività agricola indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Servizio di Polizia Municipale.

Art. 3 - Ordinanze del Sindaco.

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del d.l. 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempimenti.

TITOLO N. 2

ESERCIZIO DELLA CACCIA - PESCA - AVIARI E ALVEARI

Art. 4 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999 e succ. mod. ed integrazioni.

L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971 e succ. mod. ed integrazioni. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000 e succ. mod. ed integrazioni ed al relativo Regolamento previsto dal DPGR 01/12/2000 n.0436/Pres. e successive modifiche ed integrazioni..

E' consentita la raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chioccioline) ai sensi dell'art. 7 comma 2 e art. 17 bis della L.R. 10/2003.

Art. 5 - Apiari e alveari.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di m. 10 nella direzione di sortita delle api e a non meno di m. 5 nelle altre direzioni rispetto a:

- Strade di pubblico transito;
- Confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 12.

TITOLO N. 3

FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

Art. 6 - Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse (art. 913 Codice Civile).

Art. 7 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali.

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque.

In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al Titolo n. 11 del presente regolamento.

Art. 8 - Tombinatura di fossi e canali.

E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a m. 10,00.

Tali opere non devono compromettere il deflusso delle acque.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta all'Autorità competente la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Art. 9 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione dei fossi e dei canali esistenti.

Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata.

Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio ed il riconsolidamento delle scarpate.

Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

I fossi delle strade vicinali e interpoderali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 10 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgomberi in modo che, anche nel caso di precipitazioni intense e prolungate, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue (art. 1067 Codice Civile).

Art. 11 - Chiusura di fossi.

E' fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari di ogni fossato esistente.

In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o il conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata e quanto disposto dal successivo art. 16.

Art. 12 - Costruzione di nuovi fossi o canali.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza pari alla profondità del fosso e del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale, salvo diverso accordo tra le parti o con l'altro proprietario.

Art. 13 - Tombatura di fossi o canali.

E' ammessa la tombatura di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali esistenti, previo assenso dell'Amministrazione Comunale ed eventuale parere favorevole dell'Ente competente.

Il richiedente dovrà provare:

- La necessità dell'opera;
- La non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- La non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

TITOLO N. 4

ACQUE PUBBLICHE

Art. 14 - Definizione di acqua pubblica.

Le acque pubbliche presenti nel territorio sono identificate dal R.D.25/07/1904 n.523.

Art. 15 - Polizia delle acque pubbliche.

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a restringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- Lo sradicamento o la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- La piantagione di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- La piantagione di alberi e siepi, e la movimentazione del terreno a distanza minore di m. 4 dal piede degli argini;
- Gli scavi a distanze minori a m. 10 dal piede degli argini.

Art. 16 - Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di m. 3 dalla sponda o dall'argine ove questo sia presente.

Lungo il corso di acque pubbliche la distanza minima dei pioppeti dalla sponda dovrà essere di metri 10.

Sono fatte salve disposizioni più restrittive imposte dalle norme vigenti.

Art. 17 - Manutenzione ordinaria delle sponde.

Si considera manutenzione ordinaria della sponda ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione eseguita con il solo impiego di materiale vegetale (palizzata, graticciata) e con criteri di ingegneria naturalistica per uno sviluppo di sponda non superiore a m. 15 e purché l'opera stessa non crei ostacolo al libero deflusso delle acque.

Art. 18 - Manutenzione straordinaria delle sponde.

Ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione delle sponde non rientrante in quanto prescritto all'art. 32 potrà essere eseguita previa autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO N. 5

VIABILITA' RURALE

Art. 19 - Definizione di viabilità rurale.

La viabilità rurale del Comune di Capriva del Friuli del Friuli è definita dall'insieme delle strade comunali extraurbane e strade vicinali inserite nello stradario comunale e dalle strade interpoderali di proprietà e uso dei soli frontisti.

Art. 20 - Consistenza delle viabilità rurale.

Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche. La larghezza delle strade vicinali deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato nello stradario comunale.

E' fatto divieto di alterazione, chiusura o intralcio delle circolazione.

In caso di occupazione abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

I proprietari delle strade interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Art. 21 - Strade vicinali: manutenzioni.

Le opere di manutenzione delle strade vicinali in ambito urbano, spetta al Comune che ne garantisce il buono stato e la percorribilità.

Nelle strade vicinali extraurbane si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 22 - Diritto di passaggio.

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e comunque garantendo una larghezza minima di metri 4, fatto salvo il rispetto della proprietà.

Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

Art. 23 - Occupazione delle strade.

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nella concessione devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 24 - Aratura dei terreni e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre aperte ad uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna (o cjavec'), in modo da volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi od ai fossi, rispettando e lasciando intatto il sedime stradale, senza modificazione alcuna.

Dette capezzagne (o cjavec's), devono avere una profondità non inferiore a **metri 3**. E' altresì obbligatorio per il proprietario mantenere una fascia di rispetto di almeno mt.1 in senso parallelo alle strade e da destinare ai fossi o canali di scolo adiacenti alle strade stesse.

Una capezzagna di **metri 4** dovrà essere tenuta su ambo i lati anche dagli argini o dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici o demaniali, salvo ulteriori restrizioni particolari.

E' inoltre fatto obbligo all'operatore agricolo di accertarsi che la macchina operatrice o particolari parti di essa (coperture, aratro, attrezzature agricole etc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione o deturpino il suolo stradale.

Sulle strade comunali è vietato:

- a) il percorso di trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico di legname, fascine, o altro materiale.

Art. 25 - Pulizia delle strade.

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti così da non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti.

Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori devono provvedere immediatamente al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 26 - Accessi e diramazioni.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori degli appositi passaggi d'accesso.

Art. 27 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli.

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione comunale, dai proprietari dei fondi cui danno accesso.

Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 28 - Piante arboree ai lati delle strade e pulizia di erba e/o della vegetazione di altro tipo ai confini delle abitazioni.

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, le distanze da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade sono le seguenti:

- Arbusti m. 1 dal ciglio fosso o banchina stradale;
- Alberi m. 3 dal ciglio fosso o banchina stradale.

Nel caso di formazioni lineari complementari alla viabilità la distanza è di m. 1,50, mentre per le coltivazioni arboree è di m. 2,50 riferiti al ciglio fosso o banchina stradale.

Ai proprietari dei terreni inerpati o comunque interessati da vegetazione spontanea e non, confinanti con abitazioni, è fatto obbligo di:

- In centro abitato: sfalciare o tagliare, in particolare durante la stagione estiva, erba e/o vegetazione di altro tipo mantenendo un costante controllo sulla stessa onde evitare il proliferarsi di insetti e animali nocivi alla salute;
- Fuori del centro abitato: sfalciare e tagliare, in particolare durante la stagione estiva, erba e/o vegetazione di altro tipo almeno per metri 3 dal confine con le abitazioni.

Qualora gli interessati non provvedessero, l'amministrazione Comunale oltre all'applicazione della relativa sanzione per violazione al presente Regolamento emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere.

Art. 29 - Rami e radici protese: ostacolo alla circolazione.

I proprietari frontisti su strade pubbliche con piantagioni arboree in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare a filo confine i rami a quote inferiori a m. 5,00 e comunque in modo da garantire la visibilità e la libera circolazione.

I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali.

Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali.

E' fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere pulito il marciapiede o la cunetta da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da piantagioni arboree di proprietà.

TITOLO N. 6

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 30 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

Fatte salve le deroghe previste dalle normative urbanistiche, ambientali, forestali e regionali è fatto divieto di eliminazione totale di siepi e zone boscate esistenti, di prosciugamento di torbiere, prati umidi, prati stabili, di chiusura di sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva.

In caso di inadempienza, il proprietario o di chi per lui avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione.

Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 31 - Accorpamento di fondi agricoli.

Gli accorpamenti fondiari, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa autorizzazione del competente Ente e fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 32 - Realizzazione di impianti irrigui.

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nel caso che:

- Il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in c.a. entro o fuori terra;
- L'impianto preveda la realizzazione di manufatti in c.a., l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

Art. 33 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione di legge.

Art. 34 - Prelievo di acque pubbliche.

E' vietato prelevare acque superficiali pubbliche senza autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 35 - Impianti arborei e formazione di siepi.

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà le distanze previste dal Codice Civile e dalle norme del P.R.G.C. vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del presente regolamento.

TITOLO N. 7

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 36 - Distruzione degli stocchi.

E' fatto obbligo di distruzione dei residui colturali primaverili e estivi entro il 15 aprile di ogni anno mediante aratura, trinciatura o fresatura.

Art. 37 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi dimostrabili dalle parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

- Coltivazioni erbacee m. 0,20;
- Piantagioni arboree m. 3,00;
- Pioppeti da altre colture agricole m. 5,00;
- Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone m. 30,00.

Art. 38 - Impiego di prodotti fitosanitari.

L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" è subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001. Il titolare del "patentino" e più in generale l'utilizzatore di tutti i prodotti succitati, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti fitosanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale, secondo anche quanto previsto dalle prassi igienicosanitarie;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse il danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile. Detto locale può consistere anche in gabbie o recinzioni metalliche collocate in locali di deposito più ampi. Per piccole quantità è ammesso lo stoccaggio in armadio chiuso, areato e facilmente lavabile con opportuna indicazione di deposito;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta conservata fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- siano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari secondo le modalità di trattamento.

Art. 39 - Erogazione di prodotti fitosanitari.

Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, erbicidi, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Salvo diversa prescrizione specifica rilasciata dall'Autorità Forestale, dal Servizio Fitosanitario regionale o dall'Autorità Sanitaria competente, si applicano all'interno del perimetro del centro abitato le norme di seguito riportate:

1. divieto assoluto d'impiego di prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi".
2. i trattamenti con prodotti identificati come "prodotti per piante ornamentali" (ex "presidi medicochirurgici"), possono essere effettuati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 mediante uso di lance a mano, garantendo una fascia di rispetto di m. 3 dai confini con altre proprietà.
3. i trattamenti delle colture agrarie con prodotti fitosanitari non appartenenti alla classificazione di cui ai commi precedenti, possono essere effettuati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano. E' fatto divieto d'impiego a una distanza inferiore a m. 0,50 dai confini con altre proprietà e in ogni caso a una distanza di m. 10 dalle abitazioni di terzi. Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva o dotate di accorgimenti tecnici (campana contenitiva) atti ad ovviare qualsiasi tipo di deriva. Il trattamento di colture agrarie confinanti con orti, giardini e frutteti di altra proprietà è vietato a distanza inferiore a m. 3.

4. deve essere comunque mantenuta una fascia di rispetto di m. 10 dai corsi d'acqua superficiali e m. 200 da pozzi per acqua potabile, sorgenti, fontane di acqua destinata all'alimentazione di acquedotti, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco o del Responsabile Comunale del Servizio Vigilanza.

Nelle altre aree l'utilizzo di prodotti fitosanitari è subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. divieto d'impiego di prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", a una distanza inferiore a m. 3 dai confini con altre proprietà e in ogni caso m. 30 dalle abitazioni di terzi.

2. i trattamenti delle colture agrarie con prodotti non appartenenti alla classificazione di cui al comma precedente, sono vietati, in ogni caso, a una distanza inferiore a m. 10 dalle abitazioni di terzi. Il trattamento di colture agrarie confinanti con orti, giardini e frutteti su altre proprietà è vietato a una distanza inferiore a m. 3.

3. deve essere comunque mantenuta una fascia di rispetto di m. 10 dai corsi d'acqua superficiali e m. 200 da pozzi per acqua potabile, sorgenti, fontane di acqua destinata all'alimentazione di acquedotti, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco o del Responsabile Comunale del Servizio Vigilanza.

In ogni caso i trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere effettuati in assenza di vento ed evitando le ore più calde della giornata e possono essere utilizzati a distanze inferiori a quelle riportate nel presente articolo in caso di accordo tra le parti.

E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione specifica rilasciata dall'Autorità Forestale, dal Servizio Fitosanitario regionale o da ordinanza del Sindaco o del Responsabile Comunale del Servizio Vigilanza.

E' permesso il trattamento con metodi endoterapici consentiti dalla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.

Art. 40 - Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie.

La preparazione delle miscele contenenti prodotti fitosanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei liquidi di lavaggio sono vietati fino a una distanza di almeno m. 10 dai corsi d'acqua e m. 200 da pozzi per acqua potabile, sorgenti e fontane.

E' vietato versare i liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua e dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

Art. 41 - Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo, oltre quanto previsto sul tipo di prodotto fitosanitario versato, dalla normativa vigente, di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei prodotti fitosanitari impiegati.

Art. 42 - Aspersione di esche avvelenate.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola a loro inaccessibile (es. sotto tegole) e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "TERRENO AVVELENATO" o simile.

Art. 43 – Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento.

Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nella D.L.vo 11.05.1999 n. 152 e comunque nel rispetto delle norme del codice di buona pratica agricola.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

1. lo spargimento degli effluenti zootecnici a una distanza inferiore a m. 200 dalle abitazioni è consentito a condizione che lo stesso sia effettuato contestualmente a un adeguato intervento di aratura;
2. lo spargimento degli effluenti zootecnici su prati stabili di cui alla L.R. 29.04.2005 n. 9 è consentito a una distanza superiore a m. 100 dalle abitazioni;
3. divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua, inondati o durante le piogge;
4. divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
5. si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi, ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso i corpi idrici o fossi;
6. si fa obbligo di utilizzo di mezzi con peso per asse non superiore a t. 5-6, dotati di pneumatici a bassa pressione;
7. divieto di utilizzazione per il trasporto e l'aspersione di mezzi che possano dare formazione di aerosol;
8. si fa obbligo di regolare la velocità di avanzamento del mezzo spanditore e la portata di scarico ai fini di omogenea distribuzione al terreno;
9. si fa obbligo di evitare l'aspersione a meno di m. 10 dai corsi d'acqua e canali e m. 200 dai pozzi di acqua potabile, con riferimento a ruscellamento verso l'alveo, mantenendo detta fascia – della profondità di almeno mezzo metro - non arata e permanente inerbita;
10. divieto di aspersione in tutte le giornate festive;
11. è proibito scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori.

Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 44 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

TITOLO N. 8

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 45 - Definizione.

Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento definite dal Regolamento CEE 2092/91.

Art. 46 - Tutela delle aree.

I titolari di patentino per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dagli artt. 54, 55, 56, 57 e 58 del presente regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti delle sostanze tossiche.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza di un'accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo e alle conseguenze legate alla certificazione e alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Sarà cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", o, se del caso, "SUOLO TRATTATO NEL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA".

Art. 47 - Fertilizzazione biologica.

Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie.

Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di m. 80 da qualsiasi abitazione.

In deroga a quanto sopra, sono ammessi piccoli depositi in appositi contenitori a norma di legge per esclusivo uso di composte destinati ad un uso familiare in orti e giardini.

Art. 48 - Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbe infestanti e parassiti.

Nel diserbo sono preferibili i metodi preventivi (miglioramento dell'attività biologica del suolo, pratica di rotazioni, fasi di lavorazione superficiale distanziate), meccanici (zappatura meccanica) o termici (mediante bruciatori a propano);

Nella lotta contro i parassiti sono preferibili i preparati a base di piante o essenze di piante, insetticidi vegetali, fungicidi a base di zolfo e rame (nei limiti imposti dalle leggi).

Particolari cautele dovranno essere adottate nel caso della lotta biologica (distruzione di un parassita attraverso uno dei suoi nemici naturali) in considerazione del particolare rischio d'introdurre specie animali o vegetali non indigene.

TITOLO N. 9

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA AGLI INSETTI E RODITORI NOCIVI

Art. 49 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante devono essere adottate le seguenti prescrizioni:

- nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al Servizio Forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 50 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi infette.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 51 - Difesa dagli insetti e roditori nocivi.

Salvo quanto disposto dall'art. 58, in caso di infestazione i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case coloniche e di stalle devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti o roditori nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua, nonché nei terreni coltivati e concimati.

Il locale di deposito e conservazione dei prodotti non deve essere adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi.

Nel caso in cui il proprietario non provveda il Sindaco o il Responsabile Comunale del Servizio Vigilanza può ordinare l'esecuzione dei lavori occorrenti, eventualmente procedendo d'ufficio, secondo le procedure di legge.

TITOLO N. 10

POLIZIA FORESTALE

Art. 52 - Definizione di bosco, siepe, albero notevole.

Si considera superficie boscata ogni area che abbia le caratteristiche di cui alla L.R. 08.04.1982 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve sia a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno culturale inferiore ad anni 40.

Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a m. 4 e una lunghezza non inferiore a m. 2.

Per albero notevole s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:

- età superiore ad anni 50;
- altezza superiore a m. 15;
- diametro di almeno cm. 40 misurato ad altezza di m. 1,50 da terra.

Ai fini del presente regolamento i prati stabili naturali sono definiti dall'art.2 della L.R.29 aprile 2005 n.9.

Art. 53 - Diminuzione di superficie boscata.

E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata (come definita dalla L.R. 08.04.1982 n. 22) mediante sradicamento, deceppamento o bruciatura delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici, fatte salve particolari deroghe rilasciate dai competenti organi regionali e comunali.

Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate:

- epoca di intervento: **1 ottobre - 31 marzo**.
- il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- il taglio a raso è consentito solamente per formazioni pure di robinia, ontano nero, platano, pioppo, castagno e salice.
- il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
- l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e comunque entro il 31 marzo successivo alla tagliata in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- i residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco, evitando di accumulare i residui sulle ceppaie.
- devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di m. 20 dalle strade.

Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.

Art. 54 - Taglio d'alberi notevoli.

E' fatto divieto di taglio d'alberi notevoli senza la comunicazione da presentarsi al Comune il quale, nei casi particolari può richiedere parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente

organo dell'Osservatorio delle malattie delle piante.

La richiesta di parere sospenderà i termini temporali indicati, fino alla data di ricezione di detto parere.

Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Art. 55 - Impianto o sostituzione di alberi.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze indicate nell'**Allegato A**.

Art. 56 – Pianta arborea e/o arbustive di pregio.

Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. 08.06.1993 n. 35 e D.P.G.R. 20.09.1995 n. 313/Pres.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

Art. 57 - Ambiti naturali tutelati.

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

TITOLO N. 11

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 58 - Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi, al di fuori delle zone residenziali individuate dal P.R.G.C. ed oltre m. 50 da dette zone residenziali, per l'eliminazione dei residui vegetali:

- il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 50 dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale, salvo specifica autorizzazione forestale.
- il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà.
- potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.
- il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7.00÷20.00) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

Art. 59 - Impiego di attrezzature con motore a scoppio.

E' vietato l'impiego di attrezzature da giardino, con motore a scoppio, dalle ore 12.00 alle ore 15.30 nelle aree urbane dal mese di aprile al mese di settembre e dalle ore 21.00 alle ore 8.00 durante tutto l'anno.

Art. 60 - Terreni liberi. Divieti.

All'interno del centro abitato i terreni liberi da colture devono essere tenuti sgombri da sterpaglie, rovi e da ogni altro elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori o qualsiasi altro soggetto infestante.

Art. 61 - Divieto di scarico.

I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie e di materiali di rifiuto in genere.

Art. 62 - Attività agrarie. Limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può disporre dei mezzi idonei per le attività agricole che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Qualora si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco o il Responsabile comunale del Servizio Vigilanza avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento e nelle Leggi vigenti in materia.

TITOLO N. 12

PENALITA'

Art. 63 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 64 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco o il Responsabile Comunale del Servizio Vigilanza può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 65 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco o del Responsabile Comunale del Servizio Vigilanza, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da € 50,00 a € 500,00.

Art. 66 - Norma generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO N. 13

SANZIONI

• SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 25,00 a € 250,00

Oblazione in via breve con € 50,00

• SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 50,00 a € 500,00

Oblazione in via breve con € 100,00

• SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 75,00 a € 750,00

Oblazione in via breve con € 150,00

• SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 150,00 a € 1.500,00

Oblazione in via breve con € 300,00

• SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

• NS

Non sanzionabile.

• TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente.

ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
1	Il Servizio di Polizia Rurale	NS	
2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS	
3	Ordinanze del Sindaco	NS	
4	Esercizio della caccia, pesca, raccolta di funghi, lumache e rane	TAC	
5	Apiari e alveari	1	SAR
6	Libero deflusso delle acque	2	SAR
7	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	2	SAR
8	Tombinatura di fossi e canali	2	SAR
9	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada	2	SAR
10	Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo	2	SAR
11	Chiusura di fossi	2	SAR
12	Costruzione di nuovi fossi o canali	2	SAR
13	Tombatura di fossi o canali	2	SAR
14	Definizione di acqua pubblica	NS	
15	Polizia delle acque pubbliche	3	SAR
16	Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche	3	SAR
17	Manutenzione ordinaria delle sponde	2	SAR
18	Manutenzione straordinaria delle sponde	3	SAR
19	Definizione di viabilità rurale	NS	
20	Consistenza delle viabilità rurale	3	SAR
21	Strade vicinali: manutenzioni	NS	
22	Diritto di passaggio	1	
23	Occupazione delle strade	2	
24	Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade	2	
25	Pulizia delle strade	1	
26	Accessi e diramazioni	3	SAR
27	Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli	NS	
28	Piante arboree ai lati delle strade e pulizia di erba e/o della vegetazione di altro tipo ai confini delle abitazioni	1	SAR
29	Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione	1	SAR
30	Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli	4	SAR
31	Accorpamento di fondi agricoli	3	
32	Realizzazione di impianti irrigui	NS	
33	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	TAC	
34	Prelievo di acque pubbliche	TAC	
35	Impianti arborei e formazione di siepi	NS	
36	Distruzione degli stocchi	1	
37	Distanze da confini di colture erbacee ed arboree	NS	
38	Impiego di prodotti fitosanitari	2	
39	Erogazione di prodotti fitosanitari	4	
40	Norme per la preparazione ed il trasporto delle poltiglie	2	
41	Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari	2	
42	Aspersione di esche avvelenate	2	
43	Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento	4	
44	Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	2	

45	Definizione	NS	
46	Tutela delle aree	1	
47	Fertilizzazione biologica	1	
48	Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbe infestanti e parassiti	1	
49	Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria	1	
50	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi infette	1	
51	Difesa dagli insetti e roditori nocivi	2	SAR
52	Definizione di bosco	NS	
53	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
54	Taglio d'alberi notevoli	3	
55	Impianto o sostituzione di alberi	NS	
56	Piante arboree e/o arbustive di pregio	3	SAR
57	Ambiti naturali tutelati	NS	
58	Accensione di fuochi	1	
59	Impiego di attrezzature con motore a scoppio	1	
60	Terreni liberi. Divieti	1	
61	Divieto di scarico	4	SAR
62	Attività agrarie. Limitazioni	NS	
63	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
64	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
65	Inottemperanza all'ordinanza	2	
66	Norma generale	NS	Norma generale

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo e sono oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

ALLEGATO A:

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE

ACER campestre Acero campestre
ACER platanoides Acero riccio
ACER pseudoplatanus Acero montano
ALNUS glutinosa Ontano nero
BETULA pendula
BERBERIS vulgari
CASTANEA sativa
CARPINUS betulus Carpino bianco
CORNUS mas
CORNUS sanguinea
CORYLUS avellana
CRATAEGUS laevigata
CRATAEGUS monogyna
EVONYMUS europaeus
FRAXINUS angustifolia Frassino ossifillo (suoli umidi)
FRAXINUS excelsior Frassino maggiore (suoli mesici)
FRAXINUS oxycarpa
FRANGULA alnus
ILEX aquifolium
LABURNUM anagyroides
LIGUSTRUM vulgare
LONICERA caprifolium
LONICERA xylosteum
MORUS alba (specie alloctone ma ormai spontaneizzate, caratteristiche del paesaggio agrario..gelsi)
MORUS nigra (specie alloctone ma ormai spontaneizzate, caratteristiche del paesaggio agrario..gelsi)
OLEA europaea Olivo
OSTRYA carpinifolia Carpino nero (suoli xerici)
PLATANUS (spp) Platano (spp)
POPULUS alba Pioppo bianco
POPULUS nigra Pioppo nero
POPULUS tremula Pioppo cinerino
PRUNUS avium Ciliegio selvatico
PRUNUS domestica
PRUNUS spinosa
PYRUS pyraeaster
QUERCUS cerris
QUERCUS pubescens Roverella (suoli xerici)
QUERCUS robur Farnia
QUERCUS petraea Rovere (suoli mesici)
RHAMNUS catartica
ROSA arvensis
RUBUS ulmifolius

SALIX alba Salice bianco
SALIX cinerea Salice cenerino
SALIX elaeagnos
SALIX fragilis
SALIX purpurea
SAMBUCUS nigra
SORBUS aria Sorbo montano
SORBUS torminalis Ciavardello
STAPHYLEA pinnata
TILIA cordata Tiglio
TILIA platyphyllos Tiglio nostrano
ULMUS minor Olmo campestre
VIBURNUM lantana
VIBURNUM opulus

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE

ALNUS incana Ontano bianco
BERBERIS vulgaris Crespino
CORNUS mas Corniolo
CORNUS sanguinea Sanguinella
CORYLUS avellana Nocciolo
CRATAEGUS laevigata Biancospino selvatico
CRATAEGUS monogyna Biancospino
EUONINUS europaeus Evonimo
EUONYMUS latifolia Fusaria maggiore
FRANGULA alnus Frangola
HIPPOPHAE rhamnoides Olivello spinoso (zona golenale)
LAURUS nobilis Alloro
LIGUSTRUM vulgare Ligustro
PRUNUS spinosa Prugnolo
RHAMUS cathartica Spino cervino
SALIX purpurea Salice rosso
SAMBUCUS nigra Sambuco Nero
VIBURNUM lantana Viburno
VIBURNUM opulus Pallon di Maggio